

Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

Allegato “B”

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo di Ronciglione “ Valerio Ginnasi ” in Via San Giovanni snc

CIG:

Art.1 Oggetto

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo denominato campo sportivo di Ronciglione “ Valerio Ginnasi ” in Via San Giovanni snc

L'impianto è composto da:

- campo di calcio A 11 in sintetico ed annessi spogliatoi e servizi antistadio;
- campo di calcio A5 in sintetico,
- ufficio di rappresentanza;
- locali per “servizio di vicinato”
- tribuna.

Attività praticabili: l'impianto è dedicato prevalentemente al calcio a 11.

La gestione consiste nell'organizzazione e nell'esercizio a cura ed onere del concessionario di tutte le attività praticabili nella struttura in conformità al presente capitolato speciale d'oneri e alla proposta organizzativa presentata in sede di gara.

Fanno carico al concessionario la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario al loro funzionamento.

L'impianto viene affidato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

Le finalità principali per le quali il Comune dà in concessione l'impianto sono:

- garantire la massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive , di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali a cui l'impianto è destinato; valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio;
- la corretta manutenzione e salvaguardia dell'impianto;

Art. 2 – Valore della concessione

Il valore complessivo per tutta la durata della concessione è stimato in **€ 449.400,00** (oltre IVA).

Il suddetto valore è stato calcolato con riferimento al fatturato totale per tutti gli anni della concessione (n. 6 anni), desunto dal quadro delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe a carico degli utilizzatori stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 - Canone di concessione

Il ragione della presente concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone definito in termini di rialzo offerto in sede di gara sul prezzo base definito dall'Ente in € 3.500,00 in ragione d'anno da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno contrattuale successivo a quello di riferimento.

Art. 4 – Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

La concessione sarà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri, dei pesi e sub-pesi indicati nel disciplinare di gara.

Art. 5 – Gestione dell’impianto

La gestione dell’impianto non può perseguire finalità di lucro ed è rivolta:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale;

- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;
- alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza.

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche preventivamente concordate tra il concessionario ed il Comune.

Il concessionario potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a svolgere altre attività, anche di carattere ludico-ricreativo, compatibili con l'attività principale.

Art. 6 – Durata della concessione

La concessione ha durata 6 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero dal verbale di consegna e si intenderà vigente per i successivi e consecutivi 6 anni.

L'avvio della gestione e la consegna dell'impianto potranno essere effettuate in via d'urgenza.

Art. 7 – Verbale di consistenza e constatazione - consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e da rappresentante dell'Ente.

La disponibilità dell'impianto sportivo, delle attrezzature, beni mobili e macchinari ivi esistenti verrà trasferita al concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio.

L'impianto sportivo sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 8 - Modalità di utilizzo e gestione

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari e conformemente ai fini per i quali il Comune lo ha ceduto in concessione enucleati all'art. 1 .

Le società sportive aventi sede nel territorio comunale avranno diritto ad usufruire degli impianti, senza maggiori ed ulteriori oneri rispetto alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale, per un numero di ore pomeridiane (dalle ore 15,00 alle ore 20,00) dal 15 settembre al 15 giugno pari a n. 22 in ragione di settimana, secondo un calendario definito in accordo tra le associazioni medesime ed il concessionario.

L'organizzazione e gli allestimenti di competenza del concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori della struttura.

Il concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile, accordando, su semplice richiesta degli interessati e, laddove possibile, l'uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione dell'impianto in gestione. E' fatto assoluto divieto al concessionario di mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell'utenza che vanifichi la volontà preminente del Comune di Ronciglione di destinare all'uso pubblico il proprio impianto.

Le tariffe per l'uso della struttura saranno determinate dal Comune. I proventi delle tariffe per l'uso dell'impianto sono introitati dal concessionario.

Il Comune di Ronciglione si riserva il diritto di poter disporre gratuitamente dell'impianto nell'eventualità di qualche manifestazione che il Comune avesse in conto di organizzare, direttamente o in collaborazione sia con il concessionario sia con altre società, Enti di Promozione Sportiva, Agenzie e Cooperative Turistiche, CONI e le sue federazioni. Tale utilizzo sarà concordato di volta in volta tra il concessionario e il Comune di Ronciglione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il concessionario, per i succitati giorni, metterà a disposizione l'impianto, garantendo, a propria cura, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo (custodia, vigilanza, conduzione e controllo dell'impianto di riscaldamento e dei servizi generali, ecc.).

Rimane nelle facoltà del concessionario disporre dei prezzi per biglietti o abbonamenti per assistere agli eventi sportivi ed extrasportivi. Resta inteso che la concessionaria è tenuta a dare evidenza nel bilancio consuntivo dell'anno di riferimento degli introiti percepiti da bigliettazione/ingressi.

Il concessionario garantirà su richiesta l'utilizzo gratuito dell'impianto a favore delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune, negli orari antimeridiani nei quali è svolta ordinariamente attività didattica.

Il concessionario, in qualità di soggetto gestore ai sensi del DM 18/03/1996, è responsabile per utilizzi effettuati al di fuori di tali condizioni e si assume ogni responsabilità in caso di incidenti a terzi durante gli utilizzi. Lo stesso è altresì responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della manutenzione

periodica dei dispositivi ed attrezzature antincendio o di sicurezza, ovvero dell'aggiornamento delle certificazioni relative in base alle vigenti disposizioni di legge.

Ogni onere connesso alla custodia dell'impianto e delle attrezzature anesse (complesso sportivo) è conferito al concessionario, cui compete in via esclusiva l'obbligo di provvedere alla custodia e vigilanza del

complesso sportivo per tutta la durata della concessione.

Eventuali reclami di associazioni e società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali cui sia stato negato l'uso saranno decisi insindacabilmente dal Comune e costituiranno comportamento valutabile ai fini della revoca della concessione.

Art. 9- Obblighi ed oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto a:

- a) Utilizzare l'impianto per i fini per i quali il Comune di Ronciglione lo ha ceduto in concessione. L'impianto è generalmente aperto a tutti, fatta salva la coerenza con le finalità e le priorità di utilizzo stabilite dall'associazione concessionaria
- b) rispettare e far rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; il presente capitolato e il progetto proposto dal medesimo concessionario in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto e al suo utilizzo nel corso della concessione;
- c) custodire, vigilare e utilizzare effettivamente l'impianto sportivo;
- d) svolgere e a far svolgere l'attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza dell'impianto;
- e) segnalare al Comune – Ufficio Tecnico - prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto sportivo;
- f) segnalare per iscritto al Comune – Ufficio Tecnico - entro ventiquattro ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni arrecati all'impianto sportivo, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- g) provvedere, a propria cura e spese, nel caso di danni da chiunque e in qualsiasi modo cagionati all'impianto nel corso di ogni singolo utilizzo, al ripristino stato dell'impianto entro il termine stabilito dal Comune – Ufficio Tecnico
- h) adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'impianto e la sua restituzione al termine di ogni utilizzo nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso;
- i) provvedere a formare il personale addetto all'uso del defibrillatore presente nella struttura e a garantire con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo dell'impianto in proprio. Per le ore di utilizzo dell'impianto da parte di altre società sportive con sede nel territorio del Comune ovvero dalla istituzioni scolastiche il concessionario dovrà mettere semplicemente a disposizione tale apparecchiatura. Sarà invece obbligo delle società utilizzatrici provvedere alla presenza di proprio personale abilitato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del concessionario per qualsiasi altro utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, diversi da quelli indicati, quali assegnatari dal Comune e in caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione;
- j) consentire l'accesso e l'uso gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì;
- k) adempiere alle ulteriori prescrizioni impartite dal Comune inerenti all'accesso, alla concessione di agevolazioni tariffarie derivanti da provvedimenti adottati dall'Ente nonché all'utilizzo di spazi concessi a terzi per lo sfruttamento pubblicitario
- l) provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni, omologazioni e le autorizzazioni relative alla sicurezza e all'agibilità dell'impianto previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e futura in materia;
- m) Adempiere all'onere informativo in relazione al numero di utenti (o ingressi), sistema tariffario applicato agli utenti (o biglietti di ingresso), al personale che opera nelle strutture (istruttori allenatori), stato del bilancio, partecipanti ai corsi;

Il concessionario dovrà inoltre:

- redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti con l'esecuzione a sue spese dei controlli preventivi e periodici sulla sicurezza, funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio nonché provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, delle attrezzature e apparecchiature, provvedendo alla riparazione e al ripristino delle parti deteriorate e/o danneggiate; il concessionario, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme legislative e regolamentari che regolano la sicurezza, assumerà la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in materia di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni dovranno essere conservate e, a richiesta, messe a disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale.

L'inadempienza di quanto sopra, attinente alla sicurezza, sarà causa di revoca/risoluzione della concessione, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

Qualora il concessionario non provveda ad ottemperare agli obblighi di manutenzione sopra indicati, il Comune di Ronciglione potrà provvedere in via sostitutiva, con rivalsa sulla concessionaria, anche trattenendo le somme dovute e non ancora liquidate.

Sono altresì a carico del concessionario:

- le spese relative all'utenza elettrica e del riscaldamento;
- la pulizia dell'impianto sportivo, degli spogliatoi e dei servizi;
- la custodia, la sorveglianza e il controllo degli spazi interni ed esterni degli accessi all'impianto;
- gli allestimenti e disallestimenti quando necessari;
- la manutenzione dei campi da gioco
- la registrazione dell'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti.

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio il concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell'Ufficio Tecnico comunale. Il concessionario non può fare alcun intervento di modifica manomissione e/o trasformazione delle strutture, salvo accordo e sotto il diretto controllo del Comune di Ronciglione. I relativi rapporti patrimoniali e gestionali saranno oggetto di separate convenzioni.

Art. 10 Esercizio dell'attività Servizio Bar / Ristorazione

Il concessionario è autorizzato ad allestire e a gestire all'interno del perimetro assegnato una struttura prefabbricata da adibire ad attività di somministrazione.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi al suddetto esercizio.

Per la gestione del servizio è data facoltà al concessionario di affidare tale attività o di nominare un delegato in regola con le norme commerciali e sanitarie esistenti in materia.

Art. 11 – Vigilanza

Il concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura sia durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi.

Il concessionario dovrà attivare un servizio di guardiania e vigilanza sull'impianto a mezzo di proprio personale o personale appositamente incaricato, assumendosi ogni responsabilità ed onere per danneggiamenti e atti di vandalismo. Il concessionario è responsabile altresì di ogni forma di sottrazione e/o danneggiamento di beni ed oggetti presenti all'interno dell'impianto ed è tenuto a provvedere alla rifusione del danno.

Art. 12- Manutenzione ordinaria

Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto, programmati o all'occorrenza.

Il concessionario deve dare libero accesso e prestare massima assistenza al personale tecnico che il Comune

incaricherà per il controllo delle condizioni di manutenzione dell'impianto effettuando gli interventi richiesti dal Comune stesso.

Art. 13 - Manutenzione straordinaria

Fanno carico al Comune le opere di manutenzione straordinaria.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, le situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili ad incuria o negligenza nella gestione o all'omessa o ritardata segnalazione saranno addebitati al concessionario.

Nessun indennizzo, risarcimento danni o quant'altro spetterà al concessionario per la riduzione o interruzione dell'attività conseguente all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ai casi di sopraggiunta inagibilità dell'impianto sportivo.

E' fatto divieto in ogni caso dell'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'amministrazione, senza la previa autorizzazione dell'ente proprietario.

Art. 14 – Responsabilità per danni

Per qualsiasi infortunio o danno a terzi (cose e/o persone), intendendosi per tali anche il Comune ed il personale di quest'ultimo, cagionato da fatto doloso o colposo, dal mancato rispetto delle prescrizioni normative regolamentari e da quelle impartite dal Comune, o da altre cause comunque conseguenti all'esecuzione del servizio oggetto della concessione, il concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale da questi incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

Il concessionario dovrà provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa svolta nell'impianto fatti salvi i casi dell'utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive con sede sul territorio comunale o da parte delle istituzioni scolastiche che provvederanno autonomamente.

Art. 15 – Coperture assicurative

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza responsabilità civile terzi con massimale unico non inferiore a 1.000.000,00 euro: il Comune e il personale dello stesso devono essere considerati terzi;
 - b) polizza incendio rischio locativo, danni diretti, ricorso terzi: massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro.
- Le polizze dovranno essere esibite, dietro richiesta, e trasmesse in copia con la relativa quietanza di pagamento al Comune Area Tecnica - prima della consegna dell'impianto.

Art. 16 – Entrate

La controprestazione a favore del concessionario è costituita dalla gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo.

Al concessionario pertanto spetta:

- l'utilizzo e la gestione economica degli spazi concessi,
- l'incameramento del corrispettivo.

Art. 17 – Responsabilità patrimoniale

Il concessionario, qualora ricorrano i presupposti di legge, è tenuto agli adempimenti di cui agli artt. 93 e 233 del D.lgs. 267/2000.

Art. 18 - Obblighi del concessionario in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni; è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara che identifica la concessione.

Art. 19- Risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 20 – Obblighi nei confronti del personale

Il concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il concessionario si obbliga al rispetto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali

Il concessionario applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 21 – Sicurezza

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivanti dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interruzione (D.U.V.R.I.). Ne consegue che i costi per la sicurezza derivante dalle interferenze sono pari a zero. In ogni modo, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2009, il Comune rimane a disposizione del concessionario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui

all'art. 26 comma 5
del vigente D.Lgs. 81/2008.

Il Comune si impegna a fornire al concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso dovrà operare e prima dell'aggiudicazione del servizio, il concessionario dovrà aver eseguito un sopralluogo conoscitivo dell'impianto, congiuntamente ad un rappresentante del Comune. Obbligo del concessionario sarà inoltre quello di predisporre un aggiornamento del piano d'emergenza con i relativi nomi degli addetti e del Responsabile all'emergenza.

Art. 22 - Cessione della concessione - Cessione di credito

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente capitolo.

Art. 23 – Cauzione definitiva

Il concessionario è obbligato a prestare cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo, della concessione, a scelta del concessionario medesimo:

- con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

- il garante non godrà del beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- il garante pagherà l'importo garantito a semplice richiesta scritta del Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma secondo, del Codice Civile;
- per qualsiasi controversia tra il Comune e il garante il foro competente è quello di Viterbo;
- la garanzia non potrà essere modificata senza il consenso scritto del Comune e comunque alla scadenza si rinnoverà sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato il suo svincolo;
- il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune.

Art. 24 – Rispetto codice di comportamento

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) nonché gli obblighi comportamentali di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ronciglione”.

Art. 25 Penali

Il concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente capitolo.

Il Comune applicherà una penale nei seguenti casi :

- penale pari a 100,00 euro in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine alla gestione e utilizzo dell'impianto per ogni giorno di mancato rispetto delle prescrizioni;
- penale pari a 100,00 euro in caso di mancata segnalazione, prima di ogni utilizzo, di eventuali danni cagionati all'impianto, per ogni mancata segnalazione;
- penale di € 200,00 per il ritardo nel pagamento dei canoni di concessione secondo quanto stabilito nel presente atto;
- incuria nella tenuta dell'impianto e mancata effettuazione della manutenzione ordinaria da 100,00 euro a 3.000,00 euro a seconda del perdurare dell'incuria e dei danni generati.

Il concessionario dovrà versare l'importo della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento

della comunicazione di irrogazione della stessa.

L'applicazione della penale non preclude la possibilità per il Comune di Ronciglione di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di grave inadempimento.

Art. 26 - Decadenza e risoluzione della concessione

Il Comune procederà a dichiarare la decadenza/risoluzione dalla concessione con conseguente cessazione degli effetti del contratto nei seguenti casi:

- subconcessione dell'impianto o comunque messa in essere di azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta (cessione totale del contratto, ecc..).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Ronciglione;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto.
- mancanza o venir meno di uno o più requisiti autodichiarati
- in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune
- mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 8 e 9 del presente capitolo
- incuria o mancata manutenzione ordinaria perdurante dopo due solleciti formali o comunque per un periodo superiore a 3 mesi;
- utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle per le quali è stato dato in gestione, tranne quelle espressamente autorizzate dal Comune.

Nel caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, diverse da quelle di cui al comma precedente, il Comune di Ronciglione effettuerà le dovute contestazioni al concessionario assegnando un termine per le eventuali deduzioni.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra o in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, il Comune di Ronciglione potrà risolvere il contratto, dandone avviso scritto al concessionario il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione del Comune di Ronciglione, fatta comunque salva ogni azione di risarcimento degli eventuali danni in sede civile.

Inoltre in caso di scioglimento della società, la concessione della gestione si intenderà revocata e la presente convenzione sciolta di diritto.